



DECRETO DEL DIRETTORE

N. 173 DEL 29/07/2014

OGGETTO:

Gestione dei benefici per la frequenza di master universitari per giovani oriundi veneti residenti all'estero. Approvazione Accordo di Collaborazione.

Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo per l'anno 2014. Deliberazione della Giunta Regionale n. 719 del 27 maggio 2014. L.R.2/2003 così come modificata dalla L.R. n. 10/2013.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, con il quale si definiscono le competenze del Direttore;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22 settembre 2010 con la quale si procede alla nomina del Direttore;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 20.12.2013 con la quale si approva il bilancio di previsione per l'anno 2014;

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Veneto ha approvato con deliberazione n. 1194 del 15 luglio 2014 la "Gestione dei benefici per la frequenza di master universitari per giovani oriundi veneti residenti all'estero. Approvazione Accordo di Collaborazione. Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo per l'anno 2014. Deliberazione della Giunta Regionale n. 719 del 27 maggio 2014. L.R.2/2003 così come modificata dalla L.R. n. 10/2013.";

PREMESSO che con D.G.R. n. 719 del 27 maggio 2014 la Giunta Regionale, nell'approvare, ai sensi della L.R. n. 2/2003, così come modificata dalla L.R. n. 10/2013, il programma degli interventi regionali per i veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro per l'anno 2014, ha previsto al punto C2.1, la promozione di sinergie con il mondo universitario per favorire lo scambio di conoscenze del contesto culturale, sociale ed economico del Veneto;

CONSIDERATO che con Delibera n. 1035 del 24 giugno 2014 la Giunta Regionale ha previsto che potranno essere stipulate convenzioni con le aziende per il diritto allo studio universitario;

CONSIDERATO che la Regione comunicherà all'ESU nel cui ambito territoriale di competenza si trova l'Università erogatrice del Master, il nominativo del soggetto richiedente in possesso dei requisiti richiesti dalla L.R.2/2003;

CONSIDERATO che il beneficio regionale potrà coprire i costi di viaggio, le tasse di iscrizione al master, le spese per il vitto e alloggio presso le residenze universitarie;

VISTO quanto premesso, si rende ora necessario sottoscrivere una nuova Convenzione tra la Regione del Veneto ed i rispettivi singoli ESU di Verona, Padova e Venezia, Enti strumentali della Regione del Veneto, ove vengano fissate le concrete modalità operative così come innanzi sintetizzate e regolamentati i rispettivi rapporti mediante l'utilizzo dello schema di convenzione approvato con deliberazione n. 1194 del 15 luglio 2014 della Giunta della Regione Veneto "Gestione dei benefici per la frequenza di master universitari per giovani oriundi veneti residenti all'estero. Approvazione Accordo di Collaborazione. Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo per l'anno 2014. Deliberazione della Giunta Regionale n. 719 del 27 maggio 2014. L.R.2/2003 così come modificata dalla L.R. n. 10/2013.";

CONSIDERATO che con DGR n. 1194/2014 viene determinato in € 30.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Flussi Migratori disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100760 (codice SIOPE 1.05.03.1549) del bilancio 2014 della Regione Veneto;

CONSIDERATO che eventuali costi che dovessero sorgere a carico dell'Azienda in applicazione del presente provvedimento saranno coperti con successivo e specifico provvedimento;

DATO ATTO che il provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39;

VISTA la Legge Regionale 9 gennaio 2003, n. 2;

VISTA la Legge Regionale 7 giugno 2013, n. 10;

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 2011, n. 1;

VISTO l'art. 2 co. 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la Legge Regionale 2 aprile 2014, n. 11;

VISTA la Legge Regionale 2 aprile 2014, n. 12;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 719 del 27 maggio 2014;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1035 del 24 giugno 2014;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente decreto;
2. Di approvare, ai fini della regolamentazione dei rapporti tra Regione ed ESU di Verona per le attività di gestione dei benefici per la frequenza di master universitari di cui alla D.G.R. n. 719 del 27 maggio 2014, la Convenzione nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A);
3. di delegare agli uffici competenti ogni ulteriore provvedimento conseguente alla adozione del presente provvedimento.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n.8.

IL DIRIGENTE
Direzione Benefici e Servizi agli Studenti
(dott. Luca Bertaiola)

IL DIRETTORE
(dott. Gabriele Verza)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di € _____ sul cap. _____

del Conto ☐ R / ☐ C del Bilancio _____

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE VENETO, GLI E.S.U.-A.R.D.S.U.
DI PADOVA, DI VENEZIA E DI VERONA PER LA GESTIONE DI BENEFICI PER LA
FREQUENZA A MASTER UNIVERSITARI A FAVORE DI GIOVANI ORIUNDI VENETI
RESIDENTI ALL'ESTERO

Tra

La Regione del Veneto cod. fiscale 80007580279, con sede legale in Dorsoduro 3901
30123 Venezia (d'ora innanzi denominata "Regione"), rappresentata dal Direttore
Marilinda Scarpa, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera della Giunta
Regionale del Veneto n. 1194 del 15/7/2014

e

L' E.S.U. - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova, cod. fiscale
00815750286, con sede legale in Padova, Via San Francesco, 122 (d'ora innanzi
denominata "Azienda"), rappresentata dal Direttore Dott. Stefano Ferrarese , autorizzato
alla stipula del presente atto con decreto del Commissario Straordinario n. ... del

e

L'– E.S.U.- Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia, cod. fiscale
01740230279, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3439/a (d'ora innanzi denominata
"Azienda"), rappresentata dal Direttore Dott. Antonio Trentin, autorizzato alla stipula del
presente atto con delega del Presidente

e

L'E.S.U.- Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona, cod. fiscale
01527330235, con sede legale in Verona, Via dell'Artigliere, 9 (d'ora innanzi denominata
"Azienda"), rappresentata dal Direttore Dott. Gabriele Verza, autorizzato alla stipula del
presente atto con decreto n. del

PREMESSO CHE:

- la Regione del Veneto, attraverso la propria "Direzione del Presidente", intende
contribuire alla formazione specialistica di livello universitario dei giovani oriundi veneti

residenti all'estero;

- le Aziende in premessa intendono sviluppare, in modo coordinato ed in coerenza con i propri ordinamenti ed in stretto raccordo con il territorio e con le istituzioni di questo rappresentative, il supporto agli studi al fine di rispondere in maniera sempre più adeguata alle esigenze di formazione accademica degli studenti e, più in generale, alle istanze culturali che provengono dalle comunità venete all'estero;

- lo sviluppo di forme di collaborazione tra Aziende e Regione, nell'ambito dell'attività di supporto al diritto allo studio, contribuisce a garantire un processo coordinato di rinnovamento delle conoscenze e degli strumenti formativi all'interno dei percorsi di studio universitari;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Disposizioni generali

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.

Art. 2 – Oggetto dell'accordo

Il presente accordo ha per oggetto la corresponsione di un rimborso dei costi sostenuti per la frequenza di un master universitario che si può conseguire sia dopo la laurea triennale (master di primo livello), sia dopo la laurea magistrale (master di secondo livello), frequentando un percorso di durata almeno annuale, che comporti l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi, stabilito con apposita delibera regionale e nel rispetto della normativa vigente in materia anche interna alle Aziende, per la formazione di livello specialistico universitario, di giovani veneti nel mondo, residenti all'estero, selezionati appositamente secondo quanto stabilito al successivo art. 3.

Art. 3 - Requisiti e doveri dei candidati

1. Possono accedere alla concessione del beneficio regionale i soggetti che siano:

cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in uno dei Comuni del Veneto e che abbiano maturato un periodo

di permanenza all'estero per almeno cinque anni consecutivi, coniuge superstite e discendenti fino alla quinta generazione dei predetti soggetti, che intendano mantenere la propria residenza all'estero;

in possesso di laurea triennale o di laurea magistrale;

di età compresa tra i 18 e i 39 anni;

in possesso di un buon livello di conoscenza della lingua italiana.

2. Il candidato dovrà presentare in allegato alla domanda la seguente documentazione:

per quanto riguarda l'origine veneta:

copia di un documento di identità in corso di validità;

in caso di partecipante cittadino italiano residente all'estero, autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il Comune veneto di provenienza;

in caso di partecipante cittadino italiano o comunitario, residente all'estero, discendente o coniuge superstite dell'emigrato, autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il grado di parentela e il Comune veneto di provenienza dell'ascendente partito dal Veneto;

in caso di partecipante non comunitario, discendente o coniuge superstite dell'emigrato, dichiarazione relativa al grado di parentela e al Comune veneto di provenienza dell'ascendente. In tale ultima ipotesi qualora alcuni degli ascendenti siano nati all'estero, devono essere prodotti i certificati dai quali desumere il grado di parentela;

per quanto riguarda i titoli di studio:

documentazione vidimata dal Consolato competente, a dimostrazione dei titoli accademici posseduti, corredata di traduzione ufficiale munita di legalizzazione;

dichiarazione di valore originale di diploma di laurea ai fini della continuazione degli studi in Italia rilasciata dal Consolato italiano.

3. Il candidato dovrà presentare, all'atto della domanda, apposita dichiarazione con la quale si impegna a restituire le somme corrispondenti al valore dei servizi di cui al

successivo Art. 5, punto 3, già erogati dall'Azienda, nell'ipotesi in cui non superi la frequenza minima o la prova finale prevista dal master prescelto.

Art. 4 – Doveri della Regione

La Regione in conformità a quanto previsto dal Programma annuale delle iniziative a favore dei veneti nel mondo approvato con D.G.R. n. 719 del 27 maggio 2014 ha stanziato per l'anno 2014 nel proprio bilancio un apposito fondo di € 30.000,00, da destinare al rimborso dei costi di cui all'art. 2, comma 1, del presente accordo a n. 3 giovani oriundi veneti entro la quinta generazione residenti all'estero, per un importo massimo omnicomprendivo di € 10.000,00 ciascuno.

La Regione provvederà a selezionare i candidati, sulla base dei requisiti di cui al precedente art. 3, e secondo un ordine temporale di presentazione delle domande, a comunicare alle Aziende competenti per territorio i nominativi dei giovani selezionati.

La Regione si impegna a trasferire all'Azienda l'importo di ciascun beneficio all'atto della comunicazione all'Azienda dei nominativi selezionati ai sensi del precedente punto 2 del presente articolo.

4. Il beneficio regionale potrà coprire i costi di viaggio, le tasse di iscrizione al master, le spese di vitto e alloggio presso le residenze universitarie, nei limiti dell'importo messo annualmente a disposizione nei singoli avvisi; detti costi verranno rimborsati su presentazione di idonea documentazione di spesa.

Art. 5 – Doveri dell'Azienda

L'Azienda territorialmente interessata in ragione dell'Università di iscrizione o del luogo in cui verrà svolta l'iniziativa formativa, si impegna a trasmettere la documentazione ricevuta dalla Regione all'Università competente, ai fini della valutazione dei curricula e della coerenza dei titoli universitari posseduti dai candidati in relazione al percorso universitario prescelto.

Al termine del percorso prescelto, l'Azienda invierà alla Regione apposita relazione afferente le modalità di erogazione di ciascuna beneficio, nonché una dichiarazione

dell'Università competente che attesti la frequenza e il superamento degli obblighi formativi.

3. L'Azienda rimborserà allo studente i costi ammissibili sostenuti corrispondendo parte del beneficio in servizi. A tal fine procederà alle seguenti operazioni, nei limiti del massimale previsto e nell'ordine sottoindicato:

rimborso delle spese documentate di viaggio;

pagamento diretto della quota di iscrizione al master prescelto dal borsista;

trattenuta del costo di vitto e alloggio presso le mense e le residenze ESU.

Qualora dovessero residuare risorse, potrà essere richiesto il rimborso anche di libri di testo.

4. L'Azienda verificherà la regolarità ed effettività delle spese sostenute dal corsista.

5. Qualora i costi relativi al vitto e alloggio presso le strutture ESU fossero superiori al massimale previsto, gli ulteriori costi saranno a carico del beneficiario.

6. Qualora i costi complessivi siano inferiori al massimale previsto l'Azienda restituirà alla Regione le somme eccedenti.

7. Le Aziende comunicheranno agli uffici regionali il nominativo del responsabile del procedimento e l'ufficio competente a tenere i rapporti sia con la Regione sia con i beneficiari.

8. La gestione delle risorse finanziarie avverrà secondo le norme della Legge Regionale di Contabilità n. 39/2001.

Art. 6 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali da parte delle Aziende, che si rendesse necessario per garantire la piena realizzazione degli impegni di cui al presente accordo di collaborazione, avverrà nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Art. 7 - Durata

Il presente Accordo ha la durata di un anno per l'anno accademico 2014/2015.

Art. 8 – Imposta di bollo

Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo, in quanto atto scambiato tra Regione e Aziende regionali, ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/86, a cura e a spese della parte richiedente.

Art. 9 - Controversie

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.
2. Qualora non fosse possibile la definizione in via amichevole, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Venezia.

Art. 10 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia e a quelle del Codice Civile.

Venezia , lì

Regione del Veneto
Il Direttore
Dott.ssa Marilinda Scarpa

Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario – E.S.U. di
Padova
Il Direttore Dott. Stefano Ferrarese

Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario – E.S.U. di
Venezia
Il Direttore
Dott. Antonio Trentin

Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario – E.S.U. di
Verona
Il Direttore
Dott. Gabriele Verza